COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

Approvato con delibera di C.C. n.29 del 24/06/1999
Modificato con delibere di C.C. n.24 del 15/06/2001, C.C. n.45 del 29/11/2007, C.C. n.05 del 12/02/2009, C.C. n.31 del 30/09/2010 e C.C. n.20 del 29/11/2014, C.C. n.10 del 17/07/2024, C.C. n.16 del 15/10/2025

INDICE

Titolo I

CAPO I

Art..1.-Oggetto.....6
Art..2.-Competenze.....6
Art..3.-Responsabilità.....7
Art..4.-Servizi gratuiti e a pagamento.....7
Art..5.-Atti a disposizione del pubblico.....7

CAPO II

Depositi di osservazione e obitori

Art..6.-Depositi di osservazione ed obitori.....8
Art..6.Bis -Accertamento di morte.....8

CAPO III

FERETRI

Art..7.-Deposizione della salma nel feretro.....9
Art..8.-Verifica e chiusura feretri.....10
Art..9.-Feretri per inumazione,tumulazione,cremazione,e tra-
sporti.....10
Art.10.-Fornitura gratuita dei feretri.....11
Art.11.-Piastrina di riconoscimento.....11

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art.12.-Modalità del trasporto e percorso.....12
Art.13.-Trasporti funebri.....12
Art.14.-Trasporti gratuiti e a pagamento.....13
Art.15.-Orario dei trasporti.....13
Art.16.-Norme generali per i trasporti 13
Art.17.-Riti religiosi.....14
Art.18.-Trasferimento di salme senza funerale.....14
Art.19.-Morti per malattie infettive. Diffusione o portatori
Di radioattività.....14
Art.20.-Trasporto e da altri Comuni per il seppellimento o
cremazione.....15
Art.21.-Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....15
Art.22.-Trasporto all'estero o dall'estero.....15
Art.23.-Trasporto di ceneri e resti.....16
Art.24.-Rimessa delle autofunebri e sorta autofunebri di
passaggio.....16

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art.25.-Elenco cimiteri.....17
Art.26.-Disposizioni generali.-Vigilanza.....17
Art.27.-Reparti speciali nel cimitero.....18
Art.28.-Ammissione nel cimitero o nei reparti speciali.....18

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI
E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art.29.-Disposizioni generali.....18
Art.30.-Piano regolatore cimiteriale.....19

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art.31.-Inumazione.....20
Art.32.-Cippo.....20

Art.33.-Tumulazione.....21
art.34.-Deposito provvisorio.....21

CAPO IV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

Art.35.-Esumazioni ordinarie.....22
Art.36.-Avvisi di scadenze per esumazioni ordinarie.....23
Art.37.-Esumazione straordinaria.....23
Art.38.-Estumulazione.....24
Art.39.-Esumazione ed estumulazione gratuite e a pagamento.....24
Art.40.-Raccolta delle ossa.....25
Art.41.-Oggetti da recuperare.....25
Art.42.-Disponibilità dei materiali.....25

CAPO V

CREMAZIONE

Art.43.-Crematorio.....26
Art.43.Bis-Dispersione ceneri 27
Art.43 Ter- Affidamento di urna cineraria 27
Art.44.-Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione.....28
Art.45.-Urne cinerarie.....28

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art.46.-Orario.....29
Art.47.-Disciplina dell’ingresso.....29
Art.48.-Divieti speciali.....30
Art.49.-Riti funebri.....30
Art.50.-Epigrafi,monumenti,ornamenti,sulle tombe nei campi comuni.....31
Art.50bis.- Epigrafi, ornamenti, sui loculi. 31
Art.51.-Fiori e piante ornamentali.....32
Art.52.-Materiali ornamentali.....32

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art.53.-Sepolture private.....33
Art.53bis- Indici di costruzione sepolture private 35
Art.54.-Durata delle concessioni.....36
Art.55.-Modalità di concessione.....37
Art.56.-Uso delle sepolture private.....38
Art.57.-Manutenzione,canone annuo,affrancazione.....39
Art.58.-Costruzione dell'opera.-Termini.....39

CAPO II

DIVISIONE,SUBENTRI,RINUNCE

Art.59.-Divisione,subentri.....39
Art.60.-Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata
inferiore a 99.....41
Art.61.-Rinuncia a concessione di aree libere.....41
Art.62.-Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale
costruzione.....41
Art.63.-Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99
anni o perpetua.....42

CAPO III

REVOCA,DECADENZA,ESTINZIONE

Art.64.-Revoca.....43
Art.65.-Decadenza.....43
Art.66.-Provvedimenti conseguenti la decadenza.....44
Art.67.-Estinzione.....44

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art.68.-Accesso al cimitero.....45
Art.69.-Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture
private e collocazione di ricordi funebri.....46
Art.70.-Responsabilità.-Deposito cauzionale.....46
Art.71.-Recinzione aree.-Materiali di scavo.....47
Art.72.-Introduzione e deposito di materiali.....47
Art.73.-Orario di lavoro.....47
Art.74.-Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazio-

ne dei Defunti.....48
Art.75.-Vigilanza.....48
Art.76.-Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....48

Capo II

Imprese pompe funebri

Art.77.-Funzioni.-Licenza.....49
Art.78.-Divieti.....50

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art.79.-Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri
o benemeriti 50
Art.80.-Mappa..... 51
Art.81.-Annotazione in mappa.....51
Art.82.-Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....51
Art.83.-Schedario dei defunti.....52
Art.84.-Scadenziario delle concessioni.....52

CAPO II

NORME TRANSITORIE.-DISPOSIZIONI FINALI

Art.85.-Efficacia delle disposizioni del Regolamento.....52
Art.86.-Cautele.....53
Art.87.-Dirigente responsabile del servizio di polizia
mortuaria.....53
Art.88.-Concessione pregresse.....54
Art.89.-Sepolture private a tumulazioni pregresse
Mutamento del rapporto concessorio.....54
Art.90.-Rimessa di carri funebri.-Norma transitoria.....54

PREFAZIONE

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente approvato in data 13 Gennaio 1963 con Deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale e confermato dal G. P. A., previo parere del Consiglio Provinciale di Sanità, nella seduta del 5 Aprile 1963.

NOTA:

1.Nel Regolamento si è assunto che o la legge regionale o il responsabile del servizio competente abbiano individuato nel Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica il titolare delle funzioni sanitarie ,delegabili a loro volta in funzione della natura e specificità e della circolare esplicativa del Ministero della Sanità sul DPR 10/9/1990 n. 285.
2.Il regolamento è da considerarsi applicato in combinazione con gli orientamenti interpretativi del DPR 10/9/1990 n. 285 predisposti da FEDERGASACQUA, FENIOF, FIC e SPECIALLEGNO.
3.Si tiene conto della circolare del Ministero della Sanità n.24 del giugno 1993.

TITOLO I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto

1.Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art.2

Competenze

1.Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2.I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 22,23 e 25 della Legge 8/6/90,n.142,compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dal competente organo sanitario locale.

Art.3

Responsabilità

1.Il Comune cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art.4

Servizi gratuiti e a pagamento

1.Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2.Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a)la visita necroscopica;

b)il servizio di osservazione dei cadaveri;

c)il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.18/1;

d)il trasporto funebre nell’ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art.14 ma solo nei casi stabiliti nel tariffario di cui al successivo punto 3;

e)l’inumazione in campo comune;

f)la cremazione;

la deposizione delle ossa in ossario comune;

h)la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

i)il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10;

i)i trasferimenti relativi a salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari stesse con propri mezzi.

3.Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato ”A” al presente Regolamento tipo che sarà oggetto di separato atto deliberativo del Consiglio Comunale

Art.5

Atti a disposizione del pubblico

1.Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. 10/9/90,n.285.

2.Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

a)l'orario di apertura e chiusura;

b)copia del presente regolamento;

c)l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d)l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

c)l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f)ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7/8/90,n.241.

Capo II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art.6

Depositi di osservazione ed obitori

1.Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Comune, secondo quanto stabilito dagli art.12-13 e 14 del DPR 285/90.

2.Le salme di persone morte di malattie infettive- diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

3.Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R.13/2/64,n.185,all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'Unità sanitaria locale o di altri Comuni, in ogni caso seguendo quanto disposto dall'art.15 del DPR 285/90.

Art.6/Bis

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art.2 della Legge 29/12/93,n.578- "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte"- nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento
Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2/12/93,n.478 e con il Decreto del Ministero della Sanità n.582 del 22/8/94".

Capo III

FERETRI

Art.7

Deposizione della salma nel feretro

1.Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9.

2.La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

3.Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

4.Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'Unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

5.Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15/4 al 15/10(o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno),passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1. della stessa Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.
Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità

Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Art.8

Verifica e chiusura feretri

ARTICOLO STRALCIATO COME DA COMUNICAZIONE PROT.N.333 DELLA REGIONE PIEMONTE –CONSIGLIO REGIONALE DI SANITA' ED ASSISTENZA- IN DATA 7/6/1999, PARERE ESPRESSO DALLE SEZIONI I E V DEL CONSIGLIO REGIONALE DI SANITA' ED ASSISTENZA NELLA SEDUTA DEL 27/5/1999.

Art.9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1.La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a)per inumazione:

-il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

-le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2,5 e superiore a cm.3;

-la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R.10/9/90,n.285;

-i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.68,potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b)per tumulazione:

-la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R.10/9/90,n.285;

c)per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 10 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

-si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli art.27,28 e 29 del D.P.R.10/9/90,n.285 se il trasporto è per o dall'estero;

d)per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

-è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art.30,punto 5,del D.P.R.10/9/90,n.285;

e)cremazione:

-la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a),per trasporti interni al Comune di decesso;

-la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con legno con le caratteristiche di cui alla lettera d),laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

-la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b),in ogni altro caso.

2.I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3.Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.

4.Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.

5.Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del D.P.R.10/9/90,n.285.

Art.10

Fornitura gratuita di feretri

1.Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2.Lo stato di indigenza o bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art.11

Piastrina di riconoscimento

1.Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattaria per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2.Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art.12

Modalità del trasporto e percorso

1.I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2.Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D.18/6/31,n.773,comprende:il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3.Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4.Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art.13

Trasporti Funebri

1.Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con mezzi di cui all'art.20 del D.P.R.10/9/90,n.285,previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art.19/2 del citato D.P.R.10/9/90,n.285.

Art.14

Trasporti gratuiti e a pagamento

1 I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
a)a pagamento secondo gli accordi intervenuti tra privati ed imprese di pompe funebri operanti nel settore.

Art.15

Orario dei trasporti

1.I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2.L'Ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°;fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato presso il cimitero

Art.16

Norme generali per i trasporti

1.I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli art. da 19 a 32 del D.P.R.10/9/90,n.285.

2.Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3.Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.20.deve restare in consegna al vettore.

4.Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

5.E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere del responsabile del Servizio di Igiene Sanità Pubblica, dell'Organo sanitario locale competente le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.

Art.17

Riti religiosi

1.I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2.La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art.18

Trasferimento di salme senza funerale

1.Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art.19e20 del D.P.R.10/9/90,n.285,e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2.I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo e, con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

Art.19
Morti per malattie infettive. –Diffusione o portatori di radioattività

Secondo l'art.18 del DPR 285/90:

1.Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2.E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemica della malattia che ha causato la morte.

3.Quando dalla denuncia della causa di morte risulti il cadavere è portatore di radioattività. La unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.20
Trasporto e da altri Comuni per il seppellimento o cremazione

1.Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2.La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3.Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5.Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9,secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6.In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Art.21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1.Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/37,approvata con R.D. 1/7/37,n. 1379,o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di

cui all’art. 27 del D.P.R. 10/9/90,n. 285;nel secondo quelle di cui agli art. 28-29 e 30 dello stesso Regolamento.

Art.23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2.Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l’autorizzazione spetta all’Autorità di cui agli art.27,28 e 29 del D.P.R. 10/9/90,n. 285.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660,chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se conosciuto, l’indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4.Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.

Art.24

Rimessa e sosta delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1.Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione e disporre delle idoneità di cui all’art. 21 D.P.R. 10/9/90,n. 285.

2.Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell’ufficio tecnico.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art.25

Elenco cimiteri

1.Ai sensi dell’art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27/7/34,n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero di Viale della Rimembranza.

Art.26

Disposizioni generali - Vigilanza

1.E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art.102 e 105 del D.P.R. 10/9/90,n. 285.

2. L’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art.22,23,e 25 della Legge 8/6/90,n. 142.

4.Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.

5.Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art.52,53 e 81 D.P.R. 10/9/90,n. 285.

Art.27

Reparti speciali nel cimitero

1.Nell’interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, nel rispetto delle norme previste dal DPR 285/90.

2.Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l’assegnazione a tempo determinato dell’area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3.Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4.In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art.28

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1.Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza,

2.Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3.Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.27,salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art.29

Disposizioni generali

1.Il cimitero ha campi comuni destinati sia alle inumazioni ordinarie decennali che per durata superiore.

2.Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R.10/9/90,n.285.

3.Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi(muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.),in

conformità a quanto disposto dagli art.76e91 del D.P.R.10/9/90,n.285 e dal successivo art.31.

4.Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art.30

Piano regolatore cimiteriale

1.Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2.Nella elaborazione del piano il responsabile dell'ufficio tecnico dovrà tener conto:

a)dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto nazionale di Statistica;

b)della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c)della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d)delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e)dei fabbisogni futuri di aree,manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f)delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

3.Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a)campi di inumazione comune;

b)campi per fosse ad inumazione per sepolture private;

c)campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

d)tumulazioni individuali(loculi);

e)manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi(tombe di famiglia di costruzione comunale);

f)cellette ossario;

g)nicchie cinerarie;

h)ossario comune;

i)cinerario comune.

4.La destinazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all’art.54del D.P.R.10/9/90,n.285.

5.Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

6.Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendone le caratteristiche.

7.Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art.31

Inumazione

Nel rispetto delle norme previste dal capo XIV del DPR 285/90,le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a)sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b)Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art.32

Cippo

1.Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa prescelta dai privati a norma del successivo 2°comma,da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e

portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2.A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di cm.60 di larghezza e di cm.180 di lunghezza e di una lapide di altezza non superiore a cm.100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa se prevista.

3.L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4.In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art.63e99del D.P.R.10/9/90,n.285.

5.Sulle fosse di inumazione nei campi comuni e in concessione, non debbono essere eseguite opere murarie.

Art.33

Tumulazione

1.Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie-loculi o cripte-costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2.Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3.A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori, preferibilmente, alle seguenti misure: lunghezza m.2,25,altezza m.0,70 e larghezza m.0,75.A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8e9del D.P.R.10/9/90,n.285.

4.Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art.76e77 del D.P.R.10/9/90,n.285.

Art.34

Deposito provvisorio

1.La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:

a)per coloro che richiedono l’uso di un’area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
b)per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

2.La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, limitatamente al periodo previsto per l’ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Le tumulazioni temporanee potranno concedersi in via eccezionale dietro pagamento di 1/4 della tariffa minima di concessione dei loculi colombari, secondo la loro posizione. Dopo due anni la concessione temporanea scade e potrà rinnovarsi previo pagamento di uguale tassa.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l’ufficio comunale.

3.A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

4.Scaduto il termine senza che l’interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

5.Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMAZIONI

Art.35

Esumazioni ordinarie

1.Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall’art. 82 del D.P.R. 10/9/90,n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2.Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno, anche se preferibilmente dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio ed agosto.

3.Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4.Il personale che esegue l’esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art.36

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1.E’ compito del Responsabile dell’ufficio autorizzare e operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2.Annualmente il Responsabile dell’ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l’indicazione delle salme per le quali è attivabile l’esumazione ordinaria.

3.L’inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all’albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

Art.37

Esumazione straordinaria

1.L’esumazione straordinaria delle inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l’autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2.Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall’art.84 del D.P.R.10/9/90,n.285.

3.Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l’esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell’Unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4.Le esumazioni straordinarie per ordine dell’Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza dell’Unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, indipendentemente dal tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall’art.84 del D.P.R.10/9/90,n.285.

Art.38

Estumulazioni

1.Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2.Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3.Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
-a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
-su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4.Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dal Segretario comunale, sarà esposto all'albo cimiteriale del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno.

5.I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

6.I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.40 che segue, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessione a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7.Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8.A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

9.Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art.39

Esumazione ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1.Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2.Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta

che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3.Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D.23/12/1865,n.2704,e successive modificazioni trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art.40

Raccolta delle ossa

1.Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art.41

Oggetti da recuperare

1.Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2.Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.

3.Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art.42

Disponibilità dei materiali

1.I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni,se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la

scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2.Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3.Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2°grado,purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondono ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4.Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5.Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

....6.Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

7.Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali occorre considerare quanto previsto dalla circolare del Presidente della Regione Piemonte n.14 San-Eco del 25/6/92(B.U.R.P.n.27 del 1/7/92),alla circolare del Ministro della Sanità n.24 del 24/6/93 e quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.22 del 5/2/97(Ronchi)e successive modifiche ed integrazioni.

Capo V

Cremazione

Art.43

Crematorio

1.Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art.43/Bis

Dispersione ceneri.

1.La dispersione delle ceneri, qualora ne venga fatta espressa richiesta, è autorizzata all'interno del Cimitero Comunale unicamente in apposito sito, in particolare nell'area individuata nella planimetria Allegato A) al presente Regolamento, e con la sola modalità dell'interramento.

2.All'interno del Cimitero Comunale verrà collocata una targa riportante il nome del defunto di cui vengono disperse le ceneri.

3.In assenza di soggetti titolati alla dispersione, alla stessa provvederà personale comunale abilitato.

4.E' istituita la tariffa, da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri all'interno dei cimiteri, alla cui determinazione, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, provvedono i competenti organi comunali.

5.La dispersione delle ceneri è vietata nel centro abitato, come delimitato ai sensi della normativa vigente.

6.La dispersione delle ceneri può essere effettuata in aree private, da parte dei soggetti abilitati dalla normativa vigente, a distanza minima di metri 200 dal centro abitato di cui al comma 3 del presente articolo, previa autorizzazione gratuita scritta da parte dei proprietari dei fondi.

7. La violazione degli obblighi e dei divieti previsti dai commi 1, 5 e 6 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis D.Lgs. 267/2000, da parte della Polizia Municipale.

Art. 43/Ter

Affidamento di urna cineraria.

1. *Le urne cinerarie possono essere custodite presso l'abitazione degli eredi o di soggetto all'uopo designato dal defunto, con modalità idonee al rispetto della pietà per i defunti.*
2. *L'urna sarà consegnata al soggetto affidatario con apposito processo verbale, previa richiesta inoltrata al Comune da parte di un famigliare , su apposito modulo predisposto dal Comune e contenere altresì l'impegno a rispettare le seguenti condizioni di custodia:*
   - *a) l'urna dovrà essere debitamente sigillata e contenere i dati anagrafici della persona defunta ;*
   - *b) la conservazione avrà luogo nell'abitazione del soggetto affidatario;*
   - *c) il soggetto affidatario dovrà custodire con diligenza, curando che l'urna non venga profanata e sia conservata con modalità idonee al rispetto della pietà per i defunti;*
   - *d) l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, a persona diversa dal soggetto affidatario, salva specifica autorizzazione dell'autorità comunale, previa redazione di*

apposito processo verbale di consegna e atto di impegno all'osservanza delle condizioni di cui al presente articolo;

e) è vietata qualsiasi manomissione dell'urna o dei suoi sigilli;

f) in caso di mutamento del luogo di conservazione dell'urna, è onere del soggetto affidatario procedere alla comunicazione al Comune nel termine di dieci giorni;

g) la comunicazione di cui al punto f) non è necessaria in caso di cambio di abitazione coincidente con la residenza legale;

h) in caso di cessazione dell'affidamento, l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero, nelle modalità previste dal presente Regolamento.

Art.44

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1.L'autorizzazione di cui all'art.79, 1°comma, del D.P.R.10/9/90, n.285,è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Art.45

Urne cinerarie

1.Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2.A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

3.Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art.79/3 del D.P.R.10/9/90,n.285,che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

4.Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari del comma precedente.

5 Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

6.In relazione a quanto disposto dalla circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/6/93,le dimensioni delle nicchie cinerarie e le caratteristiche del relativo edificio non dovranno eccedere i criteri e tipologia seguita per la costruzione delle

cellette ossario; ulteriori specificazioni potranno essere stabilite con norme con norme del piano regolatore cimiteriale.

7.Le spese di cremazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, fatte salve eventuali modifiche di legge.

Capo VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art.46

Orario

1.I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

2.L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3.La visita al cimitero fuori orario al permesso del responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art.47

Disciplina dell'ingresso

1.Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2.E' vietato l'ingresso:

a)a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b)alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;

c)alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d)a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e)ai fanciulli di età inferiore agli anni 9 quando non siano accompagnati da adulti.

3.Per motivi di salute od età il responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art.48

Divieti speciali

1.Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
a)fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b)entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
c)rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
e)gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
f)portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
g)danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h)disturbare in qualsiasi modo i visitatori(in specie con l'offerta di servizi, di oggetti),distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
i)fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio.
Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
l)eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richiesta dei concessionari;
m)turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
n)assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio;
o)qualsiasi attività commerciale;

2.I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

Art.49

Riti funebri

1.Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2.Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell'ufficio.

Art.50 (sostituito)

Epigrafi, monumenti, ornamenti,
sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, monumenti, ricordi, simboli, che in ogni caso dovranno rispettare l'omogeneità estetica del luogo; in particolare le tombe individuali devono essere allineate con quelle preesistenti, rispettare la larghezza dei vialetti e le distanze tra tomba e tomba, come stabilito nel Piano Cimiteriale.

2. E' vietata la realizzazione di tombe, la posa di copritomba, l'installazione di lapidi e di ornamenti vari, fino a che non sia avvenuto l'assestamento del terreno.

3. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- **le lastre copritomba dovranno avere dimensione 160/170x60/70cm.;**
- **la lapide dovrà avere un'altezza da terra pari a 70/80 cm;**
- **le scritte saranno in carattere Romano, in bronzo spazzolato ed avranno altezza 4 cm per il nome e il cognome, ed altezza 3 cm. per date e dedica.**
- **il portafiori ed il portaluce/portacero saranno in bronzo; il portafiori avrà un'altezza minore od uguale a 30 cm., il portaluce avrà un'altezza di circa 21 cm.; in alternativa al portafiori potrà essere apposta un'applicazione in bronzo;**
- **la foto sarà del tipo Fotoceramica con dimensioni 11x15 cm. di forma ovale con cornice in bronzo.**

4. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal responsabile dell'ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

5. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

6. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art. 50bis
Epigrafi, ornamenti, sui loculi

1. Sulle lapidi dei loculi potranno essere apposte scritte (nome, cognome, data e dedica) un portafiori o un'applicazione, un portaluce o un portacero.

2. In particolare dovranno essere rispettare le seguenti prescrizioni:

- **le scritte in carattere Romano, in bronzo spazzolato e dovranno avere un’altezza di 4 cm per il nome e il cognome, ed un’altezza di 3 cm. per date e dedica.**
- **il portafiori ed il portaluce/portacero dovranno essere in bronzo con altezza di ca. 21 cm.; in alternativa al portafiori potrà essere apposta un’applicazione in bronzo;**
- **la foto dovrà essere del tipo Fotoceramica con dimensioni 11x15 cm. di forma ovale con cornice in bronzo.**

Art.51

Fiori e piante ornamentali

1.Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.

2.In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

Art.52

Materiale ornamentali

1.Dai cimiteri saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc....,indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.Il responsabile dell’ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc...,che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che, con il tempo, siano divenuti indecorosi.

3.I provvedimenti d’ufficio di cui al 1°comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all’ingresso del cimitero o all’albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4.Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all’art.42 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art.53

Sepolture private

1.Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.30,l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2.Per le sepolture private è concesso, nei limiti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art.30,l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2.Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistemi di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3.Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4.Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a)sepolture individuali(locali, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b)sepolture per famiglie e collettività(biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

5.Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6.Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R.10/9/90,n.285rispettivamento per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7.La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art.53 Legge 8/6/90,n.142,previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8.Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9.Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della

concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

10.In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

-la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

-la durata;

-la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;

-le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione(sepolcro gentilizio o familiare);

-l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

-gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;

11.Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 centimetri.

....***12.***Potrà essere dato in concessione a persone che siano nate o residenti a Castelletto M.to, a chi era stato residente in Castelletto M.to precedentemente per un periodo di almeno tre anni, ***a chi ha legami di parentela entro il quarto grado con cittadini residenti oppure a chi esplica attività lavorativa, imprenditoriale, sociale nell'ambito del territorio comunale,*** del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale;

a)tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore dell'organo sanitario locale e sentita la commissione edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro;

b)dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero;

c)ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudare dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del coordinatore sanitario.

13.Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono del singolo concessionario o della famiglia concessionaria, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico delle opere murarie costruite nel soprasuolo e sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque con priorità di richiesta;

a)il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti ed il valore della tomba secondo la stima fatta dall'ufficio tecnico comunale;

b)il diritto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo;

c)il diritto di concessione individuale ha la durata massima di anni 50,salvo rinnovo.

14.Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali:

a)le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. I parenti aventi diritto di sepoltura sono limitati a familiari in linea diretta, come ascendenti e discendenti in linea diretta fino al 4°grado;

b)il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro;

c)le concessioni delle tombe di famiglie o monumentali hanno la durata massima di anni 99 salvo rinnovo.

Art.53 bis

« Indici di costruzione sepolture private

1. Per quanto alle edicole funerarie private le singole edicole dovranno avere l'apertura sempre rivolta verso il viale di ingresso interno.
Ogni costruzione dovrà essere contenuta nella superficie concessa senza sporgenza alcuna oltre le proiezioni verticali del perimetro.

2. La costruzione dovrà essere realizzata su un'area di superficie pari a mt. 3,70 di larghezza e mt. 4,40 di lunghezza e si potranno realizzare nr. 4 (quattro) file frontali orizzontali per uno sviluppo verticale (in altezza) pari a nr. 5 (cinque) file per un massimo di 20 (venti loculi) frontali: è concessa la possibilità di realizzare loculi laterali sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo seguente.
Pertanto non sarà possibile realizzare più di cinque file di loculi sovrapposti fuori terra.

3. L'edicola funeraria dovrà avere una altezza – misurata dal piano del vialetto/platea – superiore a mt. 4,50 all'intradosso della soletta di copertura con "frontone" non superiore a mt. 1,00 per un'altezza complessiva non superiore a mt. 5,50: per quanto concerne la parte posteriore (verso il parcheggio) l'altezza massima a filo intradosso di gronda non dovrà essere superiore a mt. 4,60.
Il muro retrostante delle edicole funerarie di famiglia dovrà essere rinzaffato con intonaco civile di colore bianco.

4. La struttura di copertura potrà essere realizzata a falda unica con elementi lignei primari (puntoni) e secondari (listelli) con sovrastante manto di copertura in coppo o coppo antichizzato: potrà essere consentita l'installazione a lamiera ondulata ecologica con sovrastante manto di copertura in coppi: non sarà consentito l'auso della lastra metallica "finto coppo".

5. Le falde dovranno essere dotate di grondaie che dovranno confluire negli appositi pozzetti per la raccolta delle acque bianche la cui posizione sarà indicata dell'Amministrazione Comunale.

6. Le edicole funerarie dovranno essere realizzate in muratura o cemento armato secondo le disposizioni contenute nell'art. 76 del D.P.R. 285 del 10.09.90 e circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

7. I loculi frontali dovranno avere una dimensione tale da permettere la tumulazione dei feretri e quindi non inferiore a cm 225 x cm 75 x cm 70 di altezza mentre, per quanti riguarda i loculi laterali, essi dovranno avere dimensioni interne non inferiori cm. 230 di lunghezza x cm. 80 di profondità e cm. 70 di altezza: la chiusura dei loculi potrà essere prevista con muratura piena di »

spessore di almeno cm 15 o lastra prefabbricate: è consentita la realizzazione delle cellette ossario e cellette cinerarie le quali dovranno avere una dimensione tale da permettere la tumulazione dei feretri e quindi non inferiore rispettivamente a cm 70 x cm 30 x cm 30 di altezza (D.P.R. 285 del 10.09.1990 circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993).

8. L'inserimento delle cellette ossario all'interno delle edicole funerarie è consentito ma sempre rispettando i parametri al suddetto paragrafo quarto del presente articolo.

9. Dovrà essere assicurata l'accessibilità pedonale alla tomba ai sensi della L.13/89 con particolare riferimento all'eventuale rampa di accesso con pendenza max 8%: ai sensi dell'art. 8.1.11 della Circolare esplicativa (D.M.) 236/89 è prevista la possibilità, in caso di adeguamento e fermo restando il limite della pendenza massima sopraccitata, la realizzazione di una rampa con pendenza superiore rapportata allo sviluppo lineare effettivo della stessa.

10. Saranno altresì a carico del concessionario gli allacciamenti agli scarichi già predisposti dal Comune in sede di costruzione della platea realizzata durante l'ampliamento dell'area cimiteriale.

11. Il materiale di finitura esterna della tomba e la tipologia costruttiva potranno essere scelti dal concessionario dell'area concordandolo preventivamente con l'Ufficio Tecnico Comunale e ponendo particolare riguardo alle modalità costruttive ed estetiche di quelle limitrofe: la parte della costruzione frontale dovrà comunque essere interamente rivestita in pietra naturale o artificiale, oppure in marmo o mattoni a facciavista antichizzati.

12. Per quanto concerne l'ornamentazione (epigrafi) di loculi e ossari si rimanda agli artt. 50 e 50bis del presente regolamento.

Art.54

Durata delle concessioni

1.Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R.10/9/90n.285.

2.La durata è fissata:

a)in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

b)in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

c)in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5°comma;

d)in 20 anni minimi per aree di inumazione.

3.A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

4.Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

5 All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione

temporanea per una durata minima di 1 anno, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c) del 2°comma salvo, il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

6.E'consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 30 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Art.55

Modalità di concessione

1.La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art.53, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.

2.L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3.La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4.La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma a favore di ***persone residenti e non residenti con parenti entro il 4° grado in Castelletto Monferrato, di età non inferiore ad anni 60 che a giudizio del Sindaco presentano particolari problematiche tali da impedire l'applicazione del comma 1 del presente articolo.***

5.La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II,III,IV comma, lettera b) dell'art.53, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6.E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro, previo pagamento del costo minimo di un ossarietto.

Art.56

Uso delle sepolture private

1.Salvo quanto già previsto dall'art.54,il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente

iscritte all’Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc...),fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.

2.Ai fini dell’applicazione sia del 1° che del 2° comma dell’art 93 del D.P.R 10/9/90 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea netta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 4° grado.

3.Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all’atto dell’ottenimento della concessione.

4.Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione e/o aventi titolo nel caso di premorienza con una apposita dichiarazione, nella forma dell’istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4/1/68 n.15,da presentare all’ufficio che, qualora ricorreranno gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5.I casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con stessa procedura di cui al comma 4°.

6.L’eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell’istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4/1/68,n. 15,del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno 5 anni prima del decreto della persona per cui la sepoltura è richiesta che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7.Rimangono di norma tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei suoi modi sopraesposti.

8.Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9.Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell’atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto e che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

10.Eventuali deroghe al comma 7 saranno valutate dalla Amministrazione comunale sicchè sepolture di terzi saranno fattibili previo pagamento delle tariffe corrispondenti al costo minimo di analogo loculo di punta o longitudinale.

Art.57

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1.La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o igiene.

Art.58

Costruzione dell'opera-Termini

1.Le concessioni in uso per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art.53,impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art.69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2.Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II

DIVISIONE,SUBENTRI,RINUNCE

Art.59

Divisione, subentri

1.Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2.La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art.20 della legge 4/1/68,n.15;essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3.Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4.Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5.La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6.Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7.In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.56 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8.L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.56,che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9.Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

10.La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.56,abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11 Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art.60

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 30 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

a)dopo 10 anni al 50%;

b)tra 10 anni e 25 anni al 30%,

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

2.La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3.Nel caso di trasferimento di salma, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad 1/60 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

Art.61

Rinuncia a concessione di aree libere

1 Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a)non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b)l’area non sia stata utilizzata per l’inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

-per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

-per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune.

2.La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art.62

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1.Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2°comma dell’art.54,salvo i casi di decadenza, quando:

a)il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b)il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2.In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

-per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

-per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3.Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indenizzo per le opere costruite e se obiettivamente riutilizzabili, su valutazione di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indenizzi le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4.La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art.63

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1 Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4°comma dell'art.53,a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2 In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

-per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

-per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale.

3.Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art.62.

4.La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III

REVOCA,DECADENZA,ESTINZIONE

Art.64

Revoca

1 Salvo quanto previsto dall'art.92,secondo comma, del D.P.R.10/9/90,n.285,è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art.65

Decadenza

1.La decadenza della concessione ***DEVE*** essere dichiarata nei seguenti casi:

a)quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b)quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c)in caso di violazione del divieto di cessazione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.55,penultimo comma;

d)quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.58.non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e)quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non vi siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.57;
f)quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e)ed f)di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4.La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamenti dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'ufficio.

Art.66

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1.Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2.Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art.67

Estinzione

1.Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.56 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R.10/9/90,n.285.

2.Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazione e oggetti simili.

3.Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme. Resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art.68

Accesso al cimitero

1.Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2.Per l’esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3.L’autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

4.Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc.....,e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile dell’ufficio competente.

5.E’ tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6.Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli art.49e50 in quanto compatibili.

Art.69

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

1.I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del competente organo sanitario locale e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14e15 delD.P.R.10/9/90,n.285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

2.Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme accolte nel sepolcro.

3.Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione dei criteri e secondo la tipologia costruttiva attualmente in atto, salvo ulteriori prescrizioni del piano regolatore cimiteriale.

4.Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

5.Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

6.La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

7.Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del competente ufficio comunale.

8.In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9.Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10.Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente.

11.I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

Art.70

Responsabilità-Deposito cauzionale

1.I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2.Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art.68,a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3.Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica,

ecc....,necessari per l’esecuzione delle opere stesse, come da conteggi predisposti dal tecnico comunale o addetto responsabile.

Art.71

Recinzione aree-Materiali di scavo

1.Nella costruzione di tombe di famiglia, l’impresa deve recingere, a regola d’arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2.E’vietato occupare spazi attigui, senza l’autorizzazione del responsabile dell’ufficio.

3.I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall’ufficio; in ogni caso l’impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art.72

Introduzione e deposito di materiali

1.E’permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale.

2.E’vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamenti dei materiali.

3.Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4.Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Art.73

Orario di lavoro

1.L’orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale.

2.E’vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall’ufficio.

Art.74

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1.Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2.Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art.75

Vigilanza

1.Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art.68e70.

3.Ove previsto, per i manufatti edilizi autorizzati, si provvederà al rilascio del certificato di usabilità.

Art.76

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1.Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2.Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

a)a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b)a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c)a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.Al personale suddetto è vietato:

a)eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b)ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
c)segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
d)esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
e)trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5.Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta e comunque in regola con le disposizioni di cui alla Legge 5/3/63,n.292 e successive modifiche e integrazioni. Dovrà altresì essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al decreto del Ministro della Sanità del4/10/91(vaccinazione antiepatite B facoltativa).

6.Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati dai necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione od estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art.77

Funzioni-Licenze

1.Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

-svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
-fornire feretri e gli acccessori relativi;
-occuparsi della salma;
-effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2.Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza di cui al R.D.18/6/31,n.773,saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e,qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R.10/9/90,n.285.

Art.78

Divieti

1.E'fatto divieto alle imprese:
a)di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
b)di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
c)di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
d)di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art.79

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1.All'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta" degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art.80

Mappa

1.Presso l’ufficio tecnico comunale è tenuto un registro delle sepolture per l’aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

3.Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art.81

Annotazione in mappa

1.Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2.La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a)generalità del defunto o dei defunti;
b)il numero d’ordine dell’autorizzazione al seppellimento;
c)la struttura schematica della sepoltura con l’indicazione della collocazione delle salme;
d)le generalità del concessionario o dei concessionari;
e)gli estremi del titolo costitutivo;
f)la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
g)la natura e la durata della concessione;
h)le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
i)le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art.82

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1.Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art.52-53 del D.P.R.10/9/90,n.285,il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art.83

Schedario dei defunti

1.Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.L'ufficio,sulla scorta del registro di cui all'art.81,terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3.In ogni scheda saranno riportati:

a)le generalità del defunto;

b)il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art.79;

c)la scadenza della concessione.

Art.84

Scadenzario delle concessioni

1.Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2.Il responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

Capo II

NORME TRANSITORIE-DISPOSIZIONI FINALI

Art.85

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1.Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2.Tuttavia,chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3.Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4.Le disposizioni di cui all'art.57 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5.Gli adempimenti di cui all’art.59,relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

6.Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art.86

Cautele

1.Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazione, cremazione, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc....)od una concessione(aree, archi. loculi, nicchie, ecc)o l’apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc....,s’intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

2.In caso di contestazione l’Amministrazione s’intenderà estranea all’azione che ne consegue.

3.Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

4.La stessa regola vale anche per chi chieda la variazione dell’intestazione di concessione in essere, attestando diritti di ereditarietà o di subentro consensuale di tutti gli interessati.

Art.87

Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

1.Ai sensi dell’art.51,3°comma,della Legge 8/6/90,n.142,spetta al dipendente responsabile dell’ufficio, ove previsto dallo Statuto, o, in alternativa, al Segretario comunale l’emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell’osservanza del Regolamento stesso.

2.Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazioni della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell’art.32 della Legge 8/6/90,n.142 e della Legge 25/3/93,n.81 e s.m.i.

Art.88

Concessioni pregresse

1.Salvo quanto previsto dall’art.85 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell’atto di concessione stesso.

Art.89

Sepolture private a tumulazione pregresse
Mutamento del rapporto concessorio

1.Per le concessioni sussistenti prima dell’entrata in vigore del R.D.21/12/42,n.1880,per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l’istituto dell’”immemoriale”, quale presunzione”juris tantum” della sussistenza del diritto d’uso sulla concessione.

2.Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

3.I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4.Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art.90

Rimesse di carri funebri -Norma transitoria

1.Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27/10/90 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti dall’art.21 del D.P.R.10/9/90,n.285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento.